

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### **presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari "Sussidi cassa malati: parità di trattamento per i divorziati/separati con figli a carico"**

del 10 novembre 2008

Le persone sole, dalla cui tassazione risulta un reddito imponibile nullo, oppure un totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, hanno attualmente diritto alla riduzione di premio cassa malati se il reddito determinante desunto dalla notifica di tassazione della persona, o della famiglia, che provvede al loro sostentamento non supera fr. 50'000.-.

La riduzione di premio, tuttavia, decade nei seguenti casi:

- a) se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile (p.to 30 della notifica di tassazione) supera fr. 600'000.-, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.- (p.to 34 della notifica di tassazione);
- b) persone sole, se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (p.to 9 della notifica di tassazione) supera fr. 60'000.-;
- c) persone sole intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal), se il totale di redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile (p.to 9 della notifica di tassazione) supera fr. 80'000.-;
- d) famiglie, se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.- (punto 8 della notifica di tassazione). Per i primi 3 figli e data un'aggiunta di fr. 10'000.- cadauno; per i successivi fr. 5'000.- cadauno.

Il divorziato/separato persona sola, che paga alimenti al coniuge per il mantenimento dei figli, non ha diritto alla deduzione degli alimenti dal proprio reddito netto definito per il calcolo relativo al limite oltre il quale i sussidi decadono (vedi punto b, che prevede unicamente la deduzione degli oneri sociali), e nemmeno ha diritto all'aggiunta di un forfait per figlio che amplia tale limite massimo (come esiste per le famiglie al punto d: fr. 10'000.- per i primi 3 figli e poi fr. 5'000.- per ogni figlio ulteriore).

Con la presente iniziativa parlamentare generica si chiede pertanto di correggere l'art. 29 cpv. 2 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, in vigore dal 1° gennaio 2008, in modo da eliminare questa pesante penalizzazione dei divorziati/separati con figli a carico, che appartengono al ceto medio-basso: nel concreto si chiede di introdurre per questa categoria il citato forfait per figlio a carico, che amplierebbe il limite massimo oltre il quale i sussidi decadono.

Raoul Ghisletta

Arigoni G. - Barra - Bignasca A. -

Bignasca B. - Ghisletta D. - Gobbi N. -

Lepori - Pantani - Paparelli - Poggi